

Buone notizie per gli studi di settore!

Data Articolo: 09 Luglio 2014

Autore Articolo: Giorgia Martin

Slitta il termine per effettuare i **versamenti** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi**, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli **studi di settore** (DPCM 13 giugno 2014 pubblicato in G.U. n. 137 del 16/06/2014 avente per oggetto la *“Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”*).

La **proroga** interessa tutti i contribuenti che fanno parte delle categorie per le quali sono previsti gli **studi di settore**, di cui all'art. 62 bis del D.L. 331/1993 convertito, con modificazioni, con legge 427/1993, o che presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per **l'imprenditoria giovanile** e per i **lavoratori in mobilità**. Godono di tale proroga anche i contribuenti che partecipano a **società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** ossia i soci di società di persone, gli associati, i collaboratori di imprese familiari, nonché i soci di s.r.l. che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale.

Le nuove scadenze quindi, **valide anche per il versamento del diritto annuale**, sono:

- **entro il 7 luglio 2014**, senza alcuna maggiorazione;
- **dall'8 luglio al 20 agosto 2014**, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per tutti gli altri contribuenti resta valida la data del **16 giugno 2014**, con la possibilità di versare **entro il 16 luglio 2014** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

L'art. 28 di tale Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014 dispone inoltre la **riduzione**, a partire dall'anno 2015, **del 50%** dell'importo del diritto annuale a carico delle imprese.

Giorgia Martin – Centro Studi CGN